

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI F.V.

Ufficio- VI Benessere Animale

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro - classif:



Ministero della Salute



Federazione Colombofila Italiana info@colomboviaggiatore.it

e, p.c.

Servizi Veterinari delle Regioni e Province autonome Loro sedi

Uvac e Pif Loro sedi

Ministero dell'Interno
Divisione II - Servizio Polizia stradale

Corpo Forestale dello Stato

Oggetto: Richiesta di chiarimenti sull'applicabilità del regolamento (CE) n. 1/2005 al trasporto non commerciale di uccelli d'affezione (colombi viaggiatori)

In riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata da codesta Federazione con nota prot. 399/16 del 21 aprile 2016 relativa all'applicabilità del regolamento (CE) n. 1/2005 al trasporto dei colombi viaggiatori da parte di allevatori amatoriali, si ribadisce quanto già espresso sullo stesso argomento dalla scrivente Direzione Generale alla FIAV (Federazione Italiana Associazioni Avicole) ed alla FOI (Federazione Ornicoltori Italiani), rispettivamente con le note prot. n. 0017088 del 20/08/2008 e prot. n. 0017428 del 28/08/2008.

E' ormai noto che il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all'interno della Comunità europea in relazione ad un'attività economica. Sebbene il concetto di "finalità economica" del trasporto, così come delineato al considerando 12 dello stesso regolamento, rende alquanto indaginoso l'inquadramento inequivocabile di peculiari

fattispecie di trasporto nell'ambito dell' applicabilità o meno del regolamento (CE) N. 1/2005, si ritiene che il trasporto di animali effettuato per attività amatoriali, ricreative, hobbistiche, sportive, ludiche, didattico-culturali, non debba ricadere nell'ambito di applicazione del regolamento in questione. Infatti, l'obiettivo principale del legislatore europeo è quello di disciplinare la protezione degli animali durante il trasporto effettuato da persone od enti come attività economicamente prevalente o comunque come attività accessoria dell'attività principale dell'impresa.

Pertanto, il trasporto di colombi viaggiatori operato dagli allevatori della Federazione Colombofila Italiana per gli scopi summenzionati, sia in maniera diretta mediante mezzo privato per il trasporto di colombi del singolo allevatore, sia attraverso trasporti collettivi con mezzo di proprietà del "Gruppo colombofilo" o di un associato a favore degli allevatori soci del Gruppo, per partecipare ad eventi sportivi e/o espositivi non ricade nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005.

La finalità non commerciale e lucrativa della Federazione Colombofila Italiana è statuita anche dall'iscrizione nel registro nazionale delle APS (Associazioni di Promozione Sociale) per il perseguimento di finalità d' utilità sociale a favore degli associati o di terzi, che nel caso specifico riguardano la promozione dello studio, il miglioramento, la salvaguardia, lo sviluppo e la conservazione del patrimonio ornitologico di una specie allevata sin dall'antichità.

Tuttavia, fatte salve le norme sanitarie che disciplinano la movimentazione di animali vivi, si raccomanda alla F.C.I. di perseguire costantemente la salvaguardia del principio generale del regolamento (CE) n. 1/2005, dove viene sancito che "nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili", mediante un'adeguata formazione dei propri iscritti su aspetti inerenti il rispetto di regole basilari di benessere animale, elementi di fisiologia, di etologia, di accudimento e cure di emergenza degli avicoli trasportati, onde evitare che gli animali trasportati subiscano disagi incompatibili con il loro benessere.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
*F.to \$11/16 Borrello

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993



Responsabile/ Referente del procedimento:

